

Foglio Informativo delle principali caratteristiche dei Buoni Fruttiferi Postali BFP a 3 anni *Fedeltà* e Regolamento del prestito

Parte I - Informazioni sull'Emittente e sul Collocatore

Emittente: Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito, "CDP S.p.A."). Sede legale: Via Goito, 4 - 00185 Roma. Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584, Partita IVA 07756511007. Capitale sociale euro 3.500.000.000,00 interamente versato. Sito Internet www.cassaddpp.it.

Rating dell'Emittente: BBB/Baa2/BBB+ (da Standard & Poor's, Moody's e Fitch).

Garante dell'emissione: STATO ITALIANO.

Collocatore: Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - Patrimonio BancoPosta (di seguito anche "Poste Italiane"). Sede legale: Viale Europa 190 - 00144 Roma. Codice ABI 07601. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 97103880585, Partita IVA 01114601006. Capitale sociale euro 1.306.110.000,00. Sito internet www.poste.it.

Disciplina del prestito: Art. 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (riportati sul sito Internet www.cassaddpp.it).

Parte II - Regolamento del prestito

Articolo 1 - Tipologia

I buoni fruttiferi postali BFP a 3 anni *Fedeltà* (di seguito BFP *Fedeltà*) sono prodotti finanziari nominativi che, ricorrendo i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'articolo 2, riconoscono il maggior rendimento, determinato ai sensi dell'Articolo 5. I BFP *Fedeltà* possono essere rappresentati da documenti cartacei o da registrazioni contabili (di seguito buoni dematerializzati), emessi dalla CDP S.p.A., collocati per il tramite di Poste Italiane S.p.A. con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

Articolo 2 - Requisiti soggettivi ed oggettivi

La sottoscrizione dei BFP *Fedeltà* è consentita a chi, nella qualità di intestatario, cointestatario, erede o successore a titolo universale:

- 1) presenti al rimborso buoni fruttiferi postali rappresentati da documenti cartacei scaduti e non prescritti e/o consegua il rimborso a scadenza: (i) di buoni fruttiferi postali dematerializzati ovvero (ii) di obbligazioni collocate in esclusiva da Poste Italiane, in scadenza in data successiva a quella di pubblicazione del presente Foglio Informativo;
- 2) contestualmente ¹ al rimborso di cui al punto 1), sottoscriva BFP *Fedeltà* il cui valore nominale sia compreso tra un importo minimo, pari al taglio minimo previsto rispettivamente per i BFP *Fedeltà* cartacei e per i BFP *Fedeltà* dematerializzati, e un importo massimo pari al "Valore netto di rimborso" dei buoni fruttiferi postali di cui al punto 1) ².

A seguito della sottoscrizione di BFP *Fedeltà*, la ricorrenza dei requisiti soggettivi e oggettivi è sottoposta a verifiche successive da parte di Poste Italiane, da espletarsi entro 18 mesi dalla sottoscrizione.

Articolo 3 - Prezzo e modalità di emissione

I BFP *Fedeltà* sono emessi alla pari (100% del valore nominale sottoscritto). La CDP S.p.A. emette giornalmente BFP *Fedeltà* per il valore nominale corrispondente alle sottoscrizioni effettuate presso gli uffici postali (emissione "a rubinetto").

Articolo 4 - Durata

I BFP *Fedeltà* hanno una durata massima di tre anni dalla data di sottoscrizione e sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza del terzo anno.

¹ Per i buoni fruttiferi postali dematerializzati e le obbligazioni collocate da Poste Italiane, le sottoscrizioni possono essere effettuate entro il sessantesimo giorno successivo alla data di accredito sul libretto/conto di regolamento del relativo valore di rimborso del titolo.

² Per "Valore netto di rimborso" si intende: (i) per i Buoni Fruttiferi Postali, l'importo netto liquidato a scadenza in linea capitale e interessi; (ii) per le Obbligazioni collocate da Poste Italiane, l'importo netto liquidato a scadenza in linea capitale. In particolare, per le sottoscrizioni di BFP *Fedeltà* rappresentati da documenti cartacei, si fa riferimento al Valore netto di rimborso arrotondato al multiplo di € 50 immediatamente superiore, per le sottoscrizioni di BFP *Fedeltà* dematerializzati, il medesimo valore è arrotondato al multiplo di € 250 immediatamente superiore.

10 febbraio 2014**Articolo 5 - Rendimenti e modalità di calcolo degli interessi**

Ai BFP *Fedeltà* è riconosciuto un tasso effettivo annuo lordo pari al 0,83% e un tasso effettivo annuo netto pari al 0,72%, come riportato nell'allegata tabella B. I coefficienti per la determinazione dell'importo lordo e netto riconosciuto al compimento di ogni anno a decorrere dalla data di sottoscrizione, sono riportati nell'allegata tabella B. L'accertata ricorrenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'articolo 2, consente il riconoscimento del maggior rendimento pari al tasso effettivo annuo lordo del 1,32% ed al tasso effettivo annuo netto del 1,15%, come riportato nell'allegata tabella B. I coefficienti per la determinazione dell'importo lordo e netto riconosciuto al compimento di ogni anno a decorrere dalla data di sottoscrizione ed i corrispondenti tassi effettivi di rendimento sono riportati nell'allegata tabella A.

L'accertata mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'articolo 2, sarà oggetto di comunicazione personale ai sottoscrittori di BFP *Fedeltà* a cura di Poste Italiane, presso l'indirizzo di residenza presente nei propri archivi.

I BFP *Fedeltà* corrispondono gli interessi al momento del rimborso e diventano infruttiferi dal giorno successivo alla scadenza del terzo anno dalla data di sottoscrizione.

Non sono corrisposti interessi per i BFP *Fedeltà* rimborsati prima della scadenza del primo anno dalla data di sottoscrizione.

Articolo 6 - Intestazione

I BFP *Fedeltà* possono essere intestati sia a persone fisiche, che risultino essere intestatari, eredi o successori a titolo universale di buoni fruttiferi postali e/o di obbligazioni di cui all'articolo 2 punto 1), sia a persone giuridiche. Nel caso di due o più soggetti intestatari, eredi o successori a titolo universale di buoni fruttiferi postali e/o di obbligazioni di cui all'articolo 2 punto 1), a ciascuno di essi è consentita la sottoscrizione di BFP *Fedeltà* nel rispetto degli importi minimi e massimi di cui all'articolo 2 punto 2). È ammessa la cointestazione dei BFP *Fedeltà* a più soggetti, in numero non superiore a quattro, con facoltà di rimborso disgiunto per ciascun intestatario, fatta salva la possibilità di escludere detta facoltà all'atto della sottoscrizione. Non sono ammesse cointestazioni tra soggetti maggiorenni e minorenni, né tra soggetti minorenni. Nel caso in cui l'intestatario, al momento della richiesta di rimborso risulti ancora minorenne, i BFP, conformemente alla previsione dell'art. 320, comma 4, del Codice civile, possono essere rimborsati soltanto in presenza di un provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare.

I BFP *Fedeltà* dematerializzati recano la medesima intestazione del conto corrente postale o del libretto di risparmio postale, necessari per la sottoscrizione degli stessi.

Articolo 7 - Tagli, sottoscrizione e rimborso

I BFP *Fedeltà* rappresentati da documenti cartacei, in tagli da 50 euro e multipli, sono sottoscrivibili e rimborsabili presso tutti gli uffici postali. All'atto della sottoscrizione viene consegnato il relativo documento cartaceo, unitamente al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito.

I BFP *Fedeltà* dematerializzati sono sottoscrivibili e rimborsabili esclusivamente per tagli pari a 250 euro e multipli, presso tutti gli uffici postali. Non sono ammesse sottoscrizioni di BFP *Fedeltà* dematerializzati in via telematica. Per la sottoscrizione è necessaria la titolarità di un conto corrente postale o di un libretto di risparmio postale aventi la medesima intestazione dei BFP *Fedeltà*. Le sottoscrizioni presso gli uffici postali sono effettuate per iscritto e un esemplare del contratto è consegnato al sottoscrittore, unitamente al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito.

Resta fermo che l'importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella stessa giornata lavorativa presso uno o più uffici postali è pari ad 1.000.000 di euro.

Articolo 8 - Rimborso anticipato

A richiesta del titolare, i BFP *Fedeltà* rappresentati da documenti cartacei possono essere rimborsati anticipatamente con diritto alla restituzione del capitale sottoscritto e degli interessi maturati secondo quanto previsto all'articolo 5.

A richiesta del titolare, i BFP *Fedeltà* dematerializzati possono essere rimborsati anticipatamente per importi sottoscritti di 250 euro e multipli con diritto alla restituzione del capitale sottoscritto e degli interessi maturati secondo quanto previsto all'articolo 5.

Non sono corrisposti interessi per i BFP *Fedeltà* rimborsati prima della scadenza del primo anno dalla data di sottoscrizione.

10 febbraio 2014**Articolo 9 - Limiti alla circolazione dei buoni**

I BFP *Fedeltà* non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinino successione a titolo universale. I BFP *Fedeltà* non possono essere dati in pegno.

Articolo 10 - Termini di prescrizione

I diritti dei titolari di BFP *Fedeltà* rappresentati da documenti cartacei nominativi si prescrivono trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo. Gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali emessi dopo il 14 aprile 2001, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 31 marzo di ogni anno e versati al fondo di cui all'art. 1, comma 343, della legge 266/2005, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.

Articolo 11 - Regime fiscale

Gli interessi maturati sui BFP *Fedeltà* sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 239/1996 e successive modificazioni. In base all'art. 6 del richiamato decreto legislativo, ai soggetti non residenti in Italia, ricorrendo le condizioni di legge, non si applica il prelievo fiscale. I buoni sono esenti da imposta di successione. Ai sensi dell'art. 13, comma 2 ter e nota 3 ter, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, come modificato dall'art. 19 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 e ulteriormente modificati dall'art. 1 commi 581 e 582 della legge 147/2013 i buoni sono assoggettati ad imposta di bollo. Sono comunque esenti i buoni di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012 sono stabilite le modalità di attuazione delle suddette norme.

L'applicazione dell'imposta di bollo, in caso di rimborso anticipato dei BFP *Fedeltà* rispetto alla loro scadenza naturale, può determinare un valore netto di rimborso inferiore al valore nominale sottoscritto. In tali casi, ai risparmiatori non sarà addebitato l'importo pari alla porzione dell'imposta di bollo applicata che abbia determinato un valore netto di rimborso inferiore al capitale investito. In caso di un eventuale futuro aumento delle aliquote dell'imposta di bollo, il predetto importo sarà calcolato secondo le aliquote vigenti alla data del 10 aprile 2013.

Articolo 12 - Spese e commissioni

Nessuna spesa e commissione è prevista per la sottoscrizione ed il rimborso dei BFP *Fedeltà*. La duplicazione del buono comporta il pagamento di € 1,55 per ogni buono indipendentemente dal valore nominale dello stesso.

Articolo 13 - Varie

Le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei BFP *Fedeltà* sono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito Internet www.cassaddpp.it. Al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle informazioni pubblicate, queste ultime possono essere rese note anche mediante l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A., nonché mediante pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione. L'accertata mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'articolo 2, sarà oggetto di comunicazione personale ai sottoscrittori di BFP *Fedeltà* a cura di Poste Italiane, presso l'indirizzo di residenza presente nei propri archivi entro 21 mesi dalla data di sottoscrizione.

Nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento dei BFP *Fedeltà* rappresentati da documenti cartacei si applicano le disposizioni della legge 30 luglio 1951, n. 948, tenuto conto che tutti gli adempimenti previsti dalla legge a carico dell'Emittente sono svolti da Poste Italiane S.p.A.

Articolo 14 - Norma finale

La sottoscrizione dei BFP *Fedeltà* comporta la piena conoscenza e accettazione del presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito.

10 febbraio 2014
Parte III - Informazioni sui rischi dell'operazione

Ai BFP *Fedeltà* rappresentati da documenti cartacei e dematerializzati per i quali sia riscontrata la mancanza di almeno uno dei requisiti soggettivi e/o oggettivi di cui all'art. 2 del presente Foglio Informativo e Regolamento del Prestito, non è riconosciuto il maggior rendimento ma unicamente i tassi riportati nell'allegata tabella B.

Non sono corrisposti interessi per i BFP *Fedeltà* rimborsati prima della scadenza del primo anno dalla data di sottoscrizione

I BFP *Fedeltà* non possono essere dati in pegno.

In vigore dal 10 febbraio 2014 - Serie F11

Tabella A

Anno	Tasso nominale annuo lordo	Premio in percentuale del valore nominale	Coefficiente ⁽¹⁾		Tasso effettivo annuo alla fine di ciascun anno ⁽²⁾	
			Lordo	Netto	Lordo	Netto
0	-	-	1,00000000	1,00000000	0,00%	0,00%
1	0,50%	0,00%	1,00500000	1,00437500	0,50%	0,44%
2	0,50%	0,00%	1,01002500	1,00877188	0,50%	0,44%
3	0,00%	3,00%	1,04002500	1,03502188	1,32%	1,15%

⁽¹⁾ Coefficienti per la determinazione del montante lordo e netto dovuto alla scadenza di ogni anno a decorrere dalla data di sottoscrizione (il montante è determinabile moltiplicando il valore nominale del buono per il coefficiente corrispondente all'anzianità maturata). I coefficienti sono arrotondati all'ottava cifra decimale. I coefficienti netti sono calcolati considerando l'aliquota dell'imposta sostitutiva vigente alla data di redazione del presente Foglio Informativo.

⁽²⁾ Il tasso effettivo annuo di rendimento, lordo e netto, alla fine di ciascun anno di possesso – calcolato secondo la convenzione 30/360 e arrotondato alla seconda cifra decimale – è dato dalla seguente formula: $[\text{Valore di rimborso}/\text{Valore nominale}]^{1/n} - 1$, dove n indica il numero degli anni di possesso.

Tabella B

Anno	Tasso nominale annuo lordo	Premio in percentuale del valore nominale	Coefficiente ⁽¹⁾		Tasso effettivo annuo alla fine di ciascun anno ⁽²⁾	
			Lordo	Netto	Lordo	Netto
0	-	-	1,00000000	1,00000000	0,00%	0,00%
1	0,50%	0,00%	1,00500000	1,00437500	0,50%	0,44%
2	0,50%	0,00%	1,01002500	1,00877188	0,50%	0,44%
3	0,00%	1,50%	1,02502500	1,02189688	0,83%	0,72%

⁽¹⁾ Coefficienti per la determinazione del montante lordo e netto dovuto alla scadenza di ogni anno a decorrere dalla data di sottoscrizione (il montante è determinabile moltiplicando il valore nominale del buono per il coefficiente corrispondente all'anzianità maturata). I coefficienti sono arrotondati all'ottava cifra decimale. I coefficienti netti sono calcolati considerando l'aliquota dell'imposta sostitutiva vigente alla data di redazione del presente Foglio Informativo.

⁽²⁾ Il tasso effettivo annuo di rendimento, lordo e netto, alla fine di ciascun anno di possesso – calcolato secondo la convenzione 30/360 e arrotondato alla seconda cifra decimale – è dato dalla seguente formula: $[\text{Valore di rimborso}/\text{Valore nominale}]^{1/n} - 1$, dove n indica il numero degli anni di possesso.